

Spettabile
SICIT GROUP S.p.A.
Via Arzignano, n. 80
36071 – Chiampo (VI)

e p.c.

Spettabile
INTESA HOLDING S.p.A.
Via Arzignano, n. 80
36071 – Chiampo (VI)

Trasmessa via posta elettronica certificata e anticipata via mail

**Oggetto: modifica della proposta per la nomina del Collegio Sindacale e connesse deliberazioni:
proposta di nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente**

La società **PromoSprint Holding S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Santa Margherita n. 6, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09959760969 ("**PromoSprint**"), in persona di Raymond Totah in qualità di Amministratore Unico di PromoSprint, titolare, alla data odierna, di n. 688.300 azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A. ("**SICIT**" o la "**Società**") e di n. 150.000 azioni speciali della Società, a modifica delle candidature di propria designazione, presentate in data 6 aprile 2020, per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente di SICIT, in vista dell'Assemblea della Società, convocata per i giorni 20 e 21 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare *inter alia*, in merito alla nomina del Collegio Sindacale della Società e alle connesse delibere,

presenta

le seguenti candidature:

- (i) per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di SICIT, il Signor **Paolo Ludovici**, nato a Roma, il 9 luglio 1965, C.F. LOVPLA65L09H501X;
- (ii) per la carica di Sindaco supplente di SICIT, il Signor **Michele Aprile**, nato a Tricase (LE), il 19 agosto 1976, C.F. PRLMSL76M14L419B.


Restano ferme le altre proposte presentate congiuntamente a Intesa Holding S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- (i) copia di un documento di identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae* personale e professionale;
- (iii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Nuovo Statuto per l'assunzione della carica, nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, ultimo comma, codice civile nonché dell'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i..

Milano, 16 aprile 2020

PromoSprint Holding S.r.l.



Raymond Totah
Amministratore Unico

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SICIT GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI SICIT GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Paolo Ludovici, nato a Roma, il 09/07/1965, C.F. LDVPLA65L09H501X, in funzione dell'Assemblea di bilancio della Società convocata per i giorni 20 e 21 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, anche in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e alla relativa determinazione dei compensi, nonché all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c. e, comunque, dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.p.A.;


- ✓ il possesso: (a) di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3⁽¹⁾, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e agli artt. 3 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina⁽²⁾ approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), (b) di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal D.M. del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162⁽³⁾, anche eventualmente in relazione allo svolgimento di attività professionali e all'insegnamento universitario in materie e settori strettamente attinenti all'attività della Società, individuati dall'art. 22.2⁽⁴⁾ dello statuto sociale che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di cui sopra (il "**Nuovo Statuto**"), nonché (c) di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'art. 23.2 dello statuto sociale vigente alla data della presente dichiarazione e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- ✓ di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato;
- ✓ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- ✓ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda *infra* quanto disposto dagli artt. 148-*bis*⁽⁶⁾ TUF e 144-*terdecies*⁽⁷⁾ del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- ✓ di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ✓ di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, nonché copia di un documento di identità;
- ✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- ✓ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 16/04/2020

In fede,

Firma: 

Nome: Paolo

Cognome: Ludovici

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

(1) Art. 148, comma 3, TUF:

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(2) Criteria applicativi del Codice di Autodisciplina:

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.

8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

(3) D.M. 162/2000:

Art. 1: (Requisiti di professionalità):

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, ovvero
 - (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o dell’agente di cambio.

Art. 2: (Requisiti di onorabilità):

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - (a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

(4) Art. 22.2 Nuovo Statuto:

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, inclusi quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente Articolo 3 del presente Statuto.

(5) Art. 148-bis TUF:

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

(6) Art. 144-terdecies TUF:

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



PAOLO LUDOVICI

INFORMAZIONI PERSONALI

Via Sant'Andrea, 19

Milano, 20129

T +39 02 3032311

M +39 348 8055367

paolo.ludovici@lptax.it

SUMMARY

Paolo Ludovici ha fondato lo studio Ludovici Piccone & Partners a novembre del 2014. Le sue aree di specializzazione comprendono le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata, la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust nonché la fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Ha pubblicato significativi contributi nelle materie indicate. Scrive per il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e importanti riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari.

È membro della Commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital), della Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking), del Comitato Scientifico di STEP (Society of Trust and Estate practitioners) e del Comitato Direttivo Assofiduciaria.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Socio Fondatore, Ludovici Piccone & Partners

Milano – Roma – Londra - Vienna

2014 – oggi

Socio, Maisto e Associati

Milano – Roma - Londra

1991 – 2014

Consulente, Studio Biscozzi-Fantozzi

Milano

1990 – 1991

Consulente, Studio di Consulenza fiscale e societaria (associato Arthur Andersen)
1990 (8 mesi)

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Laurea in Economia Aziendale cum laude - Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1989)
Ammesso all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 1991
Ammesso al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

MEMBERSHIP

- Commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital)
- Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
- Full Member "The Society of Trust and Estate Practitioners" (STEP) Italy
- Comitato Direttivo Assofiduciaria

LINGUE

Inglese e francese

CARICHE SINDACALI

- Associazione Italiana Private Banking, Sindaco effettivo
- Asset Italia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Atlantic Investments S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Bagheera S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Be Power:
 - Be Power S.p.A. , Presidente del Collegio Sindacale
 - 4Energia S.r.l. , Presidente del Collegio Sindacale
 - Be Charge S.r.l., Sindaco unico
- Cerved:
 - Cerved Group S.p.A., Sindaco effettivo (la carica non sarà rinnovata con Assemblea del 20 maggio 2020)
 - Juliet S.p.A., Sindaco effettivo
 - Quaestio Cerved Credit Management S.p.A., Sindaco effettivo
- Decalia Asset Management SIM S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Elle 52 Investimenti S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
- Ethica Global Investments S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Fondazione Leonardo Del Vecchio, componente del Collegio di Sorveglianza
- Kartell S.p.A., Sindaco effettivo
- Italmobiliare S.p.A, Sindaco supplente
- Jakala S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Vitale & Co. S.p.A, Presidente del Collegio Sindacale
- Vodafone

- Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l., Sindaco Unico
- Vodafone Gestioni S.p.A., Sindaco effettivo
- Voihotels S.p.A., Sindaco effettivo
- White Bridge Investments S.p.A., Sindaco effettivo
- White Bridge Investments II S.p.A., Sindaco effettivo

Spettabile
SICIT Group S.p.A.
Via Arzignano, 80
36072 – Chiampo (VI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI SICIT GROUP S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI SICIT GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Michele Aprile, nato a Tricase (LE), il 19/08/1976, C.F. PRLMSL76M14L419B, in funzione dell'Assemblea di bilancio della Società convocata per i giorni 20 e 21 aprile 2020, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, anche in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e alla relativa determinazione dei compensi, nonché all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società, avuto riguardo anche al progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Segmento STAR, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- ✓ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai sensi degli artt. 2382 e 2399 c.c. e, comunque, dalle applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.p.A.;
- ✓ il possesso: (a) di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3⁽¹⁾, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e agli artt. 3 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina⁽²⁾ approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), (b) di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal D.M. del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162⁽³⁾, anche eventualmente in relazione allo svolgimento di attività professionali e all'insegnamento universitario in materie e settori strettamente attinenti all'attività della Società, individuati dall'art. 22.2⁽⁴⁾ dello statuto sociale che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di cui sopra (il "Nuovo Statuto"), nonché (c) di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'art. 23.2 dello statuto sociale vigente alla data della presente dichiarazione e dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- ✓ di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di indipendenza durante il mandato;
- ✓ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- ✓ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda *infra* quanto disposto dagli artt. 148-*bis*⁽⁶⁾ TUF e 144-*terdecies*⁽⁷⁾ del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- ✓ di essere iscritti nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ✓ di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione, nonché copia di un documento di identità;
- ✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- ✓ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano


Data: 16/04/2020

In fede,

Firma: _____

Nome: Michele

Cognome: Aprile



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

(1) Art. 148, comma 3, TUF:

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(2) Criteria applicativi del Codice di Autodisciplina:

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi “esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell’ente considerato.

8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.

(3) D.M. 162/2000:

Art. 1: (Requisiti di professionalità):

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, ovvero
 - (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o dell’agente di cambio.

Art. 2: (Requisiti di onorabilità):

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - (a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - (b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

(4) Art. 22.2 Nuovo Statuto:

I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, inclusi quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente Articolo 3 del presente Statuto.

(5) Art. 148-bis TUF:

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo.

(6) Art. 144-terdecies TUF:

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

MICHELE APRILE

Curriculum Vitae



INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita 14 agosto 1976, Tricase (LE)

E-mail michele.aprile@lptax.it

Domicilio Milano, Via Sant'Andrea 19

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Novembre 2014 – oggi Partner presso Ludovici Piccone & Partners.
Studio tributario internazionale con sedi a Milano, Roma, Londra, Lussemburgo e Vienna.

Novembre 2011 – ottobre 2014 Libero professionista presso Maisto e Associati in Milano.
Studio di consulenza fiscale e tributaria internazionale.

Novembre 2002 – Ottobre 2011 Libero professionista presso Chiomenti in Milano. Dal gennaio 2006 a dicembre 2006 responsabile del Dipartimento fiscale della sede di New York.
Studio Legale Internazionale con sedi a Roma, Milano, Londra, Bruxelles, New York, Pechino, Shanghai e Hong Kong.

Marzo 2000 – Ottobre 2002 Libero professionista presso Studio Tributario Deiore in Milano.
Studio di consulenza tributaria e societaria.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RICONOSCIMENTI

Si occupa prevalentemente di consulenza in materia di imposte sui redditi, fiscalità finanziaria e immobiliare, diritto tributario nazionale e internazionale. Assiste i clienti corporate su operazioni straordinarie e nelle attività afferenti la disciplina dei prezzi di trasferimento. Ha altresì maturato una significativa esperienza su questioni attinenti la fiscalità dei fondi mobiliari. È autore di varie pubblicazioni in materia tributaria e partecipa frequentemente come relatore a corsi di specializzazione post-universitari.

Nel 2019 è stato segnalato "Recommended Lawyer" dalla directory internazionale Legal500 EMEA.

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e legislazione per l'impresa (Università Commerciale L. Bocconi, 2000), con votazione 110/110.
- Corso di specializzazione in materia di trattati internazionali contro le doppie imposizioni (Leiden University, Olanda)
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce al n. 1382 e all'Albo dei Revisori Contabili al n. 135087 (con provvedimento del 26 gennaio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9, IV Serie Speciale, del 1° febbraio 2005)

PUBBLICAZIONI

Autore di articoli in materia di diritto tributario:

- La nuova fiscalità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, FAG, Milano, 2011;
- Prestazioni di servizi rese da una stabile organizzazione italiana alla sua casa madre estera: recuperabilità dell'IVA erroneamente versata tra esigenze di tutela del contribuente e soggettività passiva. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 6310 dell'11 ottobre 2007, Rivista di Diritto Tributario, n.12, 2008;
- Brevi riflessioni critiche in tema di cessione di crediti pro-soluto, alla luce delle precisazioni fornite dalla Risoluzione 9 marzo 2007, n. 41/E Rivista di Diritto Tributario, n.1, 2008;
- Cross border loss recognition Report to the International Bar Association Tax Section Meeting, Chicago, 20 September 2006;
- Quale regime impositivo per le distribuzioni di riserve di capitale eccedenti il costo della partecipazione? Dialoghi di Diritto Tributario, (con nota del prof. D. Stevanato), n. 4, 2005;
- La thin capitalization rule e i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'art. 1 del D. Lgs. 21 gennaio 1992, Dialoghi di Diritto Tributario, n.4, 2005;

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETA'	CODICE FISCALE PARTITA IVA	CARICA RICOPERTA	DATA NOMINA
L&P Solutions Srl	10936050961	Consigliere	01/08/2019
Alerion Clean Power S.p.A	02996890584	Sindaco effettivo	06/04/2018
Assoimmobiliare	96347960583	Revisore contabile	05/12/2019
Axa MPS Vita S.p.A.	01075910586	Sindaco effettivo	27/04/2018

Bagheera S.p.A.	10345740962	Sindaco effettivo	08/05/2018
Eldor Corporation S.p.A	02390960132	Sindaco effettivo	18/04/2019
Forte Holdings S.p.A.	03502970969	Sindaco effettivo	18/04/2019
La Fabbrica S.p.A	12620050158	Presidente del Collegio Sindacale	21/07/2017
Noel International S.p.A.	08878150963	Sindaco effettivo	16/12/2014
O.S.A.R Srl	01146230014	Sindaco effettivo	28/02/2019
Palio Ordinarie S.p.A	10766060965	Sindaco effettivo	02/04/2019
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A	00816350482	Sindaco supplente	21/05/2019
MPS Tenimenti S.p.A	00049100522	Sindaco supplente	15/07/2019
Cerved Master Service S.p.A.	09842960966	Sindaco supplente	14/03/2018
Decalia Sim S.p.A	04429610969	Sindaco supplente	25/01/2017
Elle52 Investimenti S.r.l.	08864300960	Sindaco supplente	09/12/2014
Ethica Global Investments S.p.A.	09758110960	Sindaco supplente	16/01/2017
Jakala S.p.A	08462130967	Sindaco supplente	12/07/2018
Real Step Sicaf S.p.A.	10116180968	Sindaco supplente	20/11/2017
White Bridge Investments S.p.A	08304650966	Sindaco supplente	27/06/2013